



COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LA
NORMAZIONE DEL DIRITTO DI
SOSTA E DI CIRCOLAZIONE NELLE
ZONE A TRAFFICO LIMITATO E
NELLE AREE PEDONALI PER
AUTOVETTURE DI MEDICI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI
VILLA D'ALME'**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 06/02/2003)

INDICE SISTEMATICO

Preambolo	3
Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	4
Articolo 4	4
Articolo 5	4
Articolo 6	4
Articolo 7	4
Articolo 8	5
Articolo 9	5
Articolo 10	5

Preambolo

Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio Comunale, sentito l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo ed il Comando della Polizia Municipale, nell'intento di determinare la possibilità della sosta dei veicoli utilizzati dai medici quando effettuano le visite domiciliari urgenti o, comunque, per lo svolgimento del servizio.

Articolo 1

I medici di cui ai sotto elencati punti possono usufruire della possibilità di sosta in aree non predeterminate alla stessa, purché non arrechino intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, ai sensi dell'art.7, comma 4, e art. 157, comma 6, in area vietata e in stalli ove la sosta è permessa per un tempo limitato senza l'obbligo di segnalare l'orario in cui la sosta ha avuto inizio e ai sensi dell'art.158, comma 2, lett.i – l, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato (D.L. 30.04.1992 n. 285).

I medici individuati ai sotto elencati punti possono accedere alle aree pedonali urbane riservate ai residenti, e nelle zone a traffico limitato, purché dotati di apposito contrassegno:

- a) medici di Medicina Generale che abbiano in carico assistiti nel Comune di Villa D'Alme';
- b) medici di Guardia Medica notturna e festiva, nell'ambito delle loro attività di servizio;
- c) medici comandati a visite fiscali per conto dell' ASL e dell'INPS nel Comune di Villa d'Alme', nell'ambito delle loro attività di servizio;
- d) medici dell'ASL tenuti ad erogare prestazioni sanitarie domiciliari, nell'ambito della loro attività di servizio;
- e) medici liberi professionisti che svolgano un'attività le cui peculiari caratteristiche, a giudizio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo, richiedano necessariamente interventi domiciliari.

Articolo 2

Il permesso verrà concesso dal Responsabile della Polizia Municipale, dietro presentazione di attestazione rilasciata dall' Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo, circa l'appartenenza del sanitario alla categoria a) o alla categoria e).

Per quanto riguarda le categorie b) c) d) verranno rilasciati appositi permessi all'Amministrazione di appartenenza che li consegnerà ai sanitari da essa comandati al servizio, purché li utilizzino limitatamente alle effettive necessità sotto la responsabilità del capo servizio.

Articolo 3

Il Comando di Polizia Municipale rilascerà un contrassegno recante:

- a) nome e cognome del sanitario
 - b) indirizzo dello stesso
 - c) fotografia del sanitario
- per gli appartenenti alle categorie a) ed e).

Per le altre categorie il contrassegno recherà l'indicazione dell'Ente e del responsabile del servizio di appartenenza che sarà ritenuto garante del suo corretto utilizzo.

Articolo 4

I medici di cui alle categorie a) e) ed i medici capiservizio per le altre categorie dovranno presentare domanda per il rilascio dei permessi di sosta all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo, documentando dettagliatamente le effettive necessità che motivano la richiesta.

Articolo 5

Il contrassegno dovrà essere restituito al Comando della Polizia Municipale di Villa d'Almè contestualmente al venir meno delle necessità di utilizzo.

Il Comando di Polizia Municipale ne darà tempestivamente comunicazione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Articolo 6

L'illecito uso del contrassegno costituisce motivo di revoca dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale che provvede a constatare gli illeciti amministrativi commessi.

L'Ordine provvederà a contestare al medico eventuali illeciti sotto il profilo disciplinare.

Articolo 7

Presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo sarà tenuto un repertorio delle attestazioni rilasciate in ordine di data di emissione.

Articolo 8

Presso il Comando della Polizia Municipale di Villa d'Almè verranno analogamente registrati i permessi rilasciati.

Articolo 9

I contrassegni attualmente in essere conservano la propria validità nell'ambito delle vigenti normative che verranno portate a conoscenza dei titolari.

Articolo 10

Qualora medici in visita urgente sprovvisti di permesso fossero costretti ad abbandonare l'autovettura in zone a traffico limitato o aree pedonali, nel caso in cui venissero accertate violazioni al C.d.S., gli stessi potranno presentare all'Ufficio Polizia Municipale motivazione dello stato di necessità su ricettario intestato, firmato autografo e contrassegnato dal timbro personale con il numero di appartenenza all'ordine, indirizzata al Sig. Prefetto di Bergamo per la procedura prevista dalle norme in atto.